



TESTI APPROVATI

P10_TA(2024)0031

Regolamento sulla deforestazione: disposizioni relative alla data di applicazione

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 novembre 2024, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (COM(2024)0452 – C10-0119/2024 – 2024/0249(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) 2023/1115

Considerando 68

Testo in vigore

(68) Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettano dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che tali paesi siano attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurre l'impatto in termini di deforestazione. In tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Il sistema di valutazione comparativa dovrebbe basarsi su un sistema di classificazione dei paesi in base a **tre** livelli di rischio: basso, standard o alto **rischio**. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad esercitare una dovuta diligenza semplificata. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come ad alto rischio, le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati. È opportuno

Emendamento

-1) il considerando 68 è sostituito dal seguente:

“(68) Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettano dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che tali paesi siano attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurre l'impatto in termini di deforestazione. In tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Il sistema di valutazione comparativa dovrebbe basarsi su un sistema di classificazione dei paesi in base a **quattro** livelli di rischio: basso, standard, alto o **inesistente**. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad esercitare una dovuta diligenza semplificata. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come ad alto rischio, le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati. **I**

conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per la compilazione dell'elenco di paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto.

prodotti interessati provenienti da paesi e da parti di paesi caratterizzati da un rischio inesistente non dovrebbero essere soggetti a tali condizioni. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per la compilazione dell'elenco di paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto."

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2023/1115

Considerando 86

Testo in vigore

(86) Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un termine ragionevole per prepararsi al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento,

Emendamento

-1 bis) il considerando 86 è sostituito dal seguente:

"(86) Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un termine ragionevole per prepararsi al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Nel periodo precedente la data di applicazione e al fine di evitare ritardi, è opportuno che la Commissione dia priorità all'ottimizzazione della piattaforma per lo scambio di informazioni tra i portatori di interessi pertinenti e le autorità competenti. La Commissione si impegna inoltre a pubblicare la classificazione di rischio in modo che i portatori di interessi pertinenti possano prepararsi all'ambito di applicazione obbligatorio definito nel presente regolamento. È opportuno che la piattaforma per lo scambio di informazioni e la classificazione di rischio siano disponibili e pienamente operative almeno sei mesi prima della data di applicazione. In caso di ulteriori ritardi, la data di applicazione dovrebbe essere posticipata di conseguenza."

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2023/1115

Articolo 3 – parte introduttiva

Testo in vigore

Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

-1 ter) all'articolo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Le materie prime interessate e i prodotti interessati **provenienti da paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso, standard o alto conformemente all'articolo 29** non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:"

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2023/1115

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 bis. Le materie prime interessate e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi caratterizzati da un rischio inesistente conformemente all'articolo 29 non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e

b) soddisfano le prescrizioni in materia di documentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis;"

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 4 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

"10 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 10 del presente articolo, gli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano le materie prime interessate e i prodotti interessati fabbricati in paesi o parti di paesi caratterizzati da un rischio inesistente conformemente all'articolo 29 sono tenuti unicamente a soddisfare le prescrizioni in materia di documentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis. Per i prodotti interessati e le parti di prodotti interessati che sono stati fabbricati in paesi o parti di paesi caratterizzati da un rischio inesistente conformemente all'articolo 29, gli operatori esercitano la dovuta diligenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo."

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/1115
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 sexies) all'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Gli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano le materie prime interessate e i prodotti interessati fabbricati in paesi o parti di paesi caratterizzati da un rischio inesistente conformemente all'articolo 29 sono tenuti a soddisfare le prescrizioni in materia di documentazione mettendo a disposizione delle autorità competenti, su

richiesta, i seguenti documenti:

- a) denominazione commerciale e tipo dei prodotti interessati;*
- b) quantità dei prodotti interessati;*
- c) paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso;*
- d) nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l'operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;*
- e) nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;*
- f) informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati non contribuiscono al degrado forestale;*
- g) informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione."*

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (UE) 2023/1115

Articolo 16 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 septies) all'articolo 16 è inserito il seguente paragrafo:

"10 bis. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno lo 0,1 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando materie prime interessate prodotte in un paese o parti di un paese classificati come a rischio

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (UE) 2023/1115

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il presente regolamento istituisce un sistema a **tre** livelli per la valutazione dei paesi o di parti di paesi. A tal fine, gli Stati membri e i paesi terzi, o parti di essi, sono classificati in una delle categorie di rischio seguenti:

a) paesi "ad alto rischio": paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 comporta l'individuazione di un rischio elevato di produrre, in tali paesi o parti di paesi, materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a);

b) paesi "a basso rischio": paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che vi sono sufficienti garanzie quanto al fatto che i casi di produzione, in tali paesi o parti di paesi, di materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a), sono eccezionali;

c) paesi a "rischio standard": paesi, o parti di paesi, che non rientrano nella categoria "ad alto rischio" né in quella "a basso rischio".

Emendamento

-1 octies) all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento istituisce un sistema a **quattro** livelli per la valutazione dei paesi o di parti di paesi. A tal fine, gli Stati membri e i paesi terzi, o parti di essi, sono classificati in una delle categorie di rischio seguenti:

a) paesi "ad alto rischio": paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 comporta l'individuazione di un rischio elevato di produrre, in tali paesi o parti di paesi, materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a);

b) paesi "a basso rischio": paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che vi sono sufficienti garanzie quanto al fatto che i casi di produzione, in tali paesi o parti di paesi, di materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettera a), sono eccezionali;

c) paesi a "rischio standard": paesi, o parti di paesi, che non rientrano nella categoria "ad alto rischio" né in quella "a basso rischio" **né in quella "a rischio inesistente"**;

c bis) paesi a "rischio inesistente": paesi, o parti di paesi, che soddisfano i seguenti criteri di valutazione:

i) lo sviluppo delle aree forestali è rimasto stabile o è aumentato rispetto al 1990;

ii) tali paesi, o parti di paesi, hanno firmato l'accordo di Parigi e le

convenzioni internazionali sui diritti umani e sulla prevenzione della deforestazione;

iii) i regolamenti sulla prevenzione della deforestazione e sulla conservazione delle foreste a livello nazionale sono attuati rigorosamente e vengono applicati in piena trasparenza e monitorati."